

LE DELEGHE DELLA LEGGE 107/2015

**VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE ED ESAMI
DI STATO**

(decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017)

IL TESTO DELLA DELEGA

(art. 1, comma 181 punto i)

- **adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:**
 - 1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
 - 2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89
- **E' QUINDI UNA DELEGA «ZOPPA» PERCHE' PER IL SECONDO CICLO SI RIFERISCE SOLO AGLI ESAMI DI STATO E NON A TUTTA LA «PARTITA» DELLA VALUTAZIONE**

I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PRECEDENTI

1. decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
2. decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
3. decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze

I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PRECEDENTI SUGLI ESAMI DI STATO

PRIMO CICLO

decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con 2 modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

SECONDO CICLO

legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1

IL TESTO DELLA DELEGA

parte prima: i principi

- 1) OGGETTO DELLA VALUTAZIONE: il processo formativo e i risultati di apprendimento
- 2) LA NATURA DELLA VALUTAZIONE: ha finalita' formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita' personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze

II TESTO DELLA DELEGA

parte prima: i principi

- CARATTERISTICHE DELLA VALUTAZIONE
- La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum e le Linee guida
- La valutazione e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le modalita' definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa

II TESTO DELLA DELEGA

parte prima: i principi

- **COMPORAMENTO: VALUTAZIONE E COMPORAMENTI POSITIVI**
- **La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.**
- **Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.**
- **Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilita' e dalle specifiche esigenze della comunita' scolastica e del territorio**

II TESTO DELLA DELEGA

parte prima: i principi

- **TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**
- Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalita' di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
- L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

II TESTO DELLA DELEGA

parte prima: i principi

- ALTRI PRINCIPI GENERALI DELLA VALUTAZIONE
- Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.
- I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- **COME E DA CHI:**
- La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento
- La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto
- La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe
- Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- **LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE**
- I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti
- I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno
- I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu' docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- **CITTADINANZA E COSTITUZIONE, COMPORTAMENTO, IRC**
- Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione»
- La valutazione del comportamento, che si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
- *NB: l'articolo 309 del testo unico si riferisce alla valutazione dell'IRC e così recita:*
- 3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
- 4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- **AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA** (*bocciatura solo in casi eccezionali e con decisione assunta all'unanimità*)
- Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- **LE PROVE INVALSI NELLA PRIMARIA**
- **CLASSI DI EFFETTUAZIONE: SECONDA E QUINTA**
- **DISCIPLINE: ITALIANO E MATEMATICA IN SECONDA
ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE IN QUINTA**
- **FINALITA':** Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica

OBBLIGATORIETA': Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività' ordinarie d'istituto.

L'INGLESE IN QUINTA: Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità' di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

Validita' dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado *(rimane sostanzialmente come prima, ma viene meglio specificata)*

- Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita' oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
- Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
- Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validita' dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado

- 1) L'eventuale bocciatura deve essere motivata** (Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva)
- 2) Restano applicabili le norme disciplinari dello statuto dello studente**
- 3) La scuola deve attivare specifiche strategie per il miglioramento in caso di accertate carenze** (Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva)
- 4) Nel caso di deliberazioni a maggioranza, il voto dell'insegnante di RC e di attività alternative non può essere determinante**

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- **LE PROVE INVALSI NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**
- **CLASSI DI EFFETTUAZIONE: TERZA MEDIA**
- **DISCIPLINE: ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE**
- **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE: computer based**
- **PERIODO DI EFFETTUAZIONE: entro aprile**
- **FINALITA':** Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica

OBBLIGATORIETA': Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività' ordinarie d'istituto e **rappresentano per gli studenti requisito di ammissione agli esami** (sono previste suppletive per gli assenti)

L'INGLESE IN terza media: l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità' di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- **GLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO**

REQUISITO DI AMMISSIONE: partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI

SCRUTINIO DI AMMISSIONE: Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo

VOTO DI AMMISSIONE: Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe **in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno**

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- **GLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO**

Finalità dell'esame: L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e' finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita' e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa

Composizione della commissione: commissione unica divisa in sottocommissioni (una per ogni classe)

Presidenza della Commissione: il DS della scuola, sostituito da uno dei collaboratori in caso di assenza, impedimento o scuola in reggenza; nelle scuole paritarie presiede il coordinatore delle attività educative e didattiche

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

● GLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO

Le prove di esame: tre prove scritte e un colloquio

Prove scritte (predisposte dalla Commissione con riferimento al profilo delle Indicazioni Nazionali):

- a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Colloquio: Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacita' di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di articolazione e di svolgimento delle prove

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- **GLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO**

Valutazione delle prove: in decimi, secondo criteri stabiliti dalla Commissione

Valutazione finale complessiva: media tra la votazione di ammissione e la media delle prove di esame (*La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio*)

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi

La Commissione può attribuire la lode ai candidati con votazione 10, con deliberazione presa all'unanimità, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- **LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO**
- **Finalità:** La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo
- **Quando viene rilasciata:** al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione
- **Con quale modello:** i modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- **II MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO**
- I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati nel rispetto dei seguenti principi:
- *a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;*
- *b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;*
- *c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;*
- *d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;*
- *e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;*
- *f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.*

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- **ESAMI DI IDONEITA' E CANDIDATI PRIVATISTI AGLI ESAMI DI STATO**
- L'art. 10 del decreto Legislativo regolamento con puntualità l'accesso agli esami di Idoneità (correlato alle fasce di età) e l'ammissione dei candidati privatisti agli esami di stato (almeno 13 anni e ammissione alla prima media da almeno un triennio).
- I candidati privatisti all'esame di stato devono comunque sostenere le prove INVALSI.
- I genitori degli alunni che frequentano scuole non statali non paritarie devono presentare una dichiarazione annuale di frequenza al DS della scuola statale di riferimento. Al termine di tali corsi, gli alunni delle scuole non statali non paritarie devono sostenere esami di idoneità o esami di stato in qualità di privatisti

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- **Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità' e disturbi specifici di apprendimento**
- L'art. 11 del decreto Legislativo è tutto dedicato a tali alunni e conferma nella sostanza la normativa in vigore. In particolare:
- *- per gli alunni H, nell'esame di stato, le prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità' e ai livelli di apprendimento iniziali, **hanno valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale*
- *- agli alunni con disabilità' **che non si presentano agli esami** viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione*
- *- gli alunni con disabilità' partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova*

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- **Valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento**
- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato
- Per la valutazione degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalita' che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

- **Valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento**
- Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte.
- Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la **dispensa dalla prova scritta di lingua straniera**, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
- In casi di particolare gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e' esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. **In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.**
- Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese

L'ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- **FINALITA'**
- L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro

L'ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- COLLEGAMENTI CON ASL, PERCORSO DELLO STUDENTE, COMPETENZE DIGITALI, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
- In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.
- L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

L'ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- **AMMISSIONE CANDIDATI INTERNI: REQUISITI**
- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;
- c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi **in una disciplina o in un gruppo di discipline**, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo

L'ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- **AMMISSIONE CANDIDATI INTERNI: ABBREVIAZIONE PER MERITO**
- Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti

L'ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- **AMMISSIONE CANDIDATI ESTERNI**
- **Vengono sostanzialmente confermate le disposizioni vigenti e cioè possono essere ammessi coloro che:**
 - a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
 - b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
 - c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 - d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

L'ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- **AMMISSIONE CANDIDATI ESTERNI**
- Esami preliminari: vengono sostanzialmente confermate le disposizioni vigenti
- Sede di esame dei candidati esterni: l'USR deve distribuire i candidati esterni assicurando una distribuzione territoriale uniforme, seguendo comunque la sequenza: comune di residenza/provincia di residenza/regione di residenza
- L'ammissione all'esame di Stato e' altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- **CREDITO SCOLASTICO**
- **Viene aumentato a 40/100 il credito scolastico massimo attribuibile, secondo la seguente distribuzione (cfr tabella A allegata al decreto):**
- **Classe terza max 12**
- **Classe quarta max 13**
- **Classe quinta max 15**

Particolari situazioni:

- La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità
- Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso
- Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari
- Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, e' attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso

L'ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- **COMMISSIONI DI ESAME**
- **Vengono sostanzialmente confermate le disposizioni vigenti (1+3+3)**
- **Una novità per i Presidenti:**
- **Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonche' docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente**

L'ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- **PROVE DI ESAME**
- **Due prove scritte a carattere nazionale più un colloquio (20 + 20 + 20)**
- **Riferimenti per le prove scritte**
- Il MIUR definisce, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i **quadri di riferimento** per la redazione e lo svolgimento delle prove, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
- Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, sono definite **le griglie di valutazione** per l'attribuzione dei punteggi
- Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari

L'ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- **LA PRIMA PROVA SCRITTA**
- La prima prova accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.
- Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato

L'ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- **LA SECONDA PROVA SCRITTA**
- La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello specifico indirizzo
- Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica

L'ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- **IL COLLOQUIO**
- Il colloquio ha la finalita' di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.
- Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, **l'esperienza di alternanza scuola-lavoro** svolta nel percorso di studi.
- Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione»

L'ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- **ESITO DELL'ESAME**
- **Punteggio complessivo in centesimi (min 60/100 per superare l'esame)**
- **Casi particolari:**
 - - **integrazione fino a 5 pt (min 30 + 50)**
 - - **lode (max credito e max punteggio in tutte le prove)**
 - - **terza prova scritta dove è prevista in particolari indirizzi di studio**
 - - **pubblicazione degli esiti degli scritti due giorni prima l'inizio dei collqui**

PROVE SCRITTE A CARATTERE NAZIONALE PREDISPOSTE DALL'INVALSI

- **LE PROVE INVALSI NELLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**
- **CLASSI DI EFFETTUAZIONE: SECONDA E QUINTA SUPERIORE**
- **DISCIPLINE: ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE**
- **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE: computer based**

OBBLIGATORIETA': Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto

CURRICULUM DELLO STUDENTE: In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese

L'INGLESE : l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ESAMI DI STATO PER STUDENTI CON DISABILITA'

- Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

Quindi, vi sono due possibili percorsi (dipende dal PEI)

- 1) prove equipollenti → diploma
- 2) prove non equipollenti → attestato di credito formativo
- Altro caso in cui viene rilasciato l'attestato: mancata presenza agli esami

ESAMI DI STATO PER STUDENTI CON DISABILITA'

- Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova
- Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico

ESAMI DI STATO PER STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

- Le disposizioni sono assimilabili a quelle dell'esame finale del primo ciclo, tranne che per coloro che sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato.
- Tali studenti non sostengono le prove di lingua e ottengono solo l'attestazione dei crediti formativi (no diploma)

DIPLOMA FINALE E CURRICULUM DELLO STUDENTE

- Nel diploma sono indicati solo l'indirizzo di studi, la durata del corso di studi e il punteggio finale
- Al diploma e' allegato **il curriculum dello studente**, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.
- In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua inglese.
- Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilita' anche professionali acquisite e le attivita' culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche' le attivita' di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro

SCUOLA IN OSPEDALE: SCRUTINI ED ESAMI

- Per gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale
- Se il periodo trascorso in ospedale è prevalente i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.
- Lo stesso principio della prevalenze si applica per gli Esami di Stato, quando una o più prove si devono effettuare in ospedale
- Le modalita' di valutazione di cui sopra si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

ISTRUZIONE PARENTALE

- In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.
- Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione